

Pubblicato il 18/02/2021

Sent. n. 452/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1138 del 2011, proposto dal [omissis] deceduto nel corso del giudizio, e dal [omissis], subentrato in qualità di erede, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Bonelli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Brancaccio in Salerno, L.go Dogana Regia. contro

Comune di Angri in persona del Sindaco p.t., in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Pentangelo, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar;

per l'annullamento:

- dell'ordinanza di demolizione n. [omissis] adottata dall'Unità Operativa Complessa Promozione, Sviluppo e Gestione Territoriale del Comune di Angri;
- del verbale di accertamento n. [omissis] della Polizia Locale mai notificato;
- di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Angri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2021, tenutasi ex art. 25 D.L. n. 137/2020, la dott.ssa Roberta Mazzulla;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, il ricorrente, quale proprietario di un terreno agricolo ubicato nel territorio comunale di Angri, in Catasto al foglio [omissis], ricadente in zona E7 del P.R.G., ha impugnato l'ordinanza n. [omissis] con cui il predetto Comune, ai sensi dell'art. 31 D.P.R. n. 380/2001, gli ha ingiunto la demolizione di un manufatto edilizio consistente in un capannone adibito ad officina meccanica, in quanto realizzato in assenza del necessario permesso di costruire.

Siffatto capannone, al momento del sopralluogo realizzato in data [omissis], risultava così composto:

- un primo corpo totalmente ultimato in ogni sua parte (con tamponatura in blocchi di lapil-cemento e copertura in lamiera coibentate) avente una superficie di circa mq 127,92 (ml 10,40x12,30), con copertura a doppia falda, all'interno del quale è stato ricavato un ufficio sospeso, avente una superficie di circa mq 10,17 (ml 3,57x2,85);
- un secondo corpo, con struttura portante in ferro, ancora privo di tamponatura e copertura, avente una superficie di circa mq 62,40 (ml 6,00x10,40);
- un piccolo locale wc a servizio del capannone avente una superficie di circa mq 5,60 (ml 1,60x3,50);

- una parte antistante di cui, previa pavimentazione con conglomerato bituminoso, veniva mutata la destinazione d'uso.

2. Il gravame risulta affidato ai motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee.

- “1. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 10, 22, 31, 36 E 37 DEL D.P.R. 6.6.01 N. 380 - VIOLAZIONE ART. 2, CO. I, REG. CAMPANIA 28.11.2001, N. 19 - VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA DETTATA DAL P.R.G. VIGENTE NEL COMUNE DI ANGRÌ PER LA ZONA "E-AGRICOLA" - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ASSOLUTA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - CARENZA D'ISTRUTTORIA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ILLOGICITÀ - CONTRADDITTORIETÀ - PERPLESSITÀ - ALTRI PROFILI”;

- “2. VIOLAZIONE DI LEGGE — VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI AUT. 3, 10, 22, 31, 36 E 37 DEL D.P.R. 6.6.01 N. 380 — ECCESSO DI POTERE SOTTO I PREDETTI E MOLTEPLICI ALTRI PROFILI”.

A differenza di quanto sostenuto dall'amministrazione comunale, il ricorrente non avrebbe costruito *ex novo* il capannone adibito ad officina meccanica in contestazione e, quindi, non avrebbe dovuto premunirsi di un permesso di costruire. Egli, infatti, si sarebbe piuttosto limitato a realizzare degli interventi di restauro/risanamento conservativo - ovvero, al più, di ristrutturazione edilizia - di un preesistente fabbricato rurale (risalente agli anni 80, tanto da essere ritratto nell'aerofotogrammetria del 1999 agli atti del Comune di Angri), assoggettati alla disciplina della D.I.A., ex art. 22 D.P.R. n. 380/2001, in mancanza della quale il Comune avrebbe potuto irrogare una mera sanzione pecuniaria (art. 37 D.P.R. n. 380/2001) ma non già quella demolitorio/acquisitiva oggetto di gravame (art. 31 D.P.R. n. 380/2001). Peraltro, considerata la compatibilità dell'intervento *de quo* con la vigente normativa urbanistica ed edilizia, il ricorrente si sarebbe determinato a presentare istanza di concessione edilizia in sanatoria ex art. 36 D.P.R. n. 380/01, con conseguente carenza di pubblico interesse all'applicazione di qualsivoglia sanzione.

- 3. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 21 SEPTIES DELLA L. 241/90 NEL TESTO MOD. DALL'ART. 14 L. 11.2.2005 N. 15 E DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 6.6.01 N. 380 SOTTO ALTRO PROFILO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 113 COST. - CARENZA DI MOTIVAZIONE E D'ISTRUTTORIA - GENERICITÀ - ANCOR PIÙ SUBORDINATAMENTE: ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 31 D.P.R. CIT.”.

Il provvedimento sanzionatorio di cui all'art. 31 T.U.E. sarebbe, comunque, illegittimo stante la mancata identificazione, previo frazionamento, dell'area da acquisire in caso di inottemperanza nonché dei criteri utilizzati per la relativa quantificazione.

Diversamente opinando, la disposizione di cui al citato art. 31 sarebbe costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 42 Cost., in ragione dei relativi effetti ablatori, ultronei rispetto a quelli tipici connessi alla sanzione demolitoria in questione, oltre che in contrasto con il principio di eguaglianza e di ragionevolezza delle sanzioni (cfr. art. 3 Cost.).

- “4. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE ART. 31, D.P.R. 380/01 - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE - CARENZA ASSOLUTA DI PUBBLICO INTERESSE - MANIFESTA ILLOGICITÀ - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO”.

- “5. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7-13 L. 7.08.1990, N. 241 COME MOD. DALLA L. N. 15/05 — VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO — ECCESSO DI POTERE PER PERPLESSITÀ — CARENZA ISTRUTTORIA — DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE”;

Il potere sanzionatorio esercitato dal Comune di Angri sarebbe viepiù illegittimo in considerazione dell'intervenuta pretermissione delle garanzie partecipative endo-procedimentali di cui all'art. 7 L. n. 241/90 nonché della mancata esternazione delle ragioni attuali e concrete di interesse pubblico connesse alla demolizione di un fabbricato risalente agli anni 80 e, quindi, assai datato.

3. Il Comune di Angri, costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito la irricevibilità del ricorso per tardività, oltre a contestarne nel merito la fondatezza, mediante articolate deduzioni difensive.

4. Con il patrocinio del medesimo difensore, si è costituito in giudizio [omissis] in luogo del ricorrente di cui è stato allegato il decesso, intervenuto in data [omissis]. Il sig. [omissis], oltre a riportandosi

alle censure di cui all'atto introduttivo del giudizio, di cui ha chiesto l'integrale accoglimento (cfr. memoria di costituzione ed allegata procura), ha altresì presentato istanza di fissazione udienza ex art. 82 c.p.a.

4.1 Con memoria depositata in data 7.01.2021, il sig. [omissis] ha chiesto la cancellazione della causa dal ruolo non essendo fin qui riuscito a reperire presso i pubblici uffici, a causa dell'emergenza Covid-19, il certificato di morte del padre nonché il certificato storico di stato di famiglia comprovanti la sua qualità di erede e, quindi, di legittimo successore della posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.

5. In occasione della pubblica udienza del 10 febbraio 2021, tenutasi ex art. 25 D.L. n. 137/2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

6. Preliminarmente, quanto alla cd. successione, a titolo universale, nel diritto controverso, in assenza di contestazioni da parte dell'amministrazione comunale tenutaria di quei registri dello stato civile da cui si desumerebbe, in capo al sig. [omissis], la dichiarata qualità di erede, con conseguente legittimazione dello stesso a subentrare nella posizione processuale del defunto ricorrente, ritiene il Collegio che la causa possa essere decisa, senza alcuna ulteriore dilazione.

7. Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività sollevata dalla parte resistente, giacché lo stesso risulta essere stato notificato a mezzo raccomandata a/r spedita in data 10.06.2011 e, quindi, entro il termine decadenziale di 60 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento impugnato.

7.1 Nel merito, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.

8. Quanto al primo motivo di gravame, tendente a ridimensionare l'attività edilizia *sine titulo*, asseritamente qualificabile non già in termini di nuova costruzione, necessitante del preventivo permesso di costruire, bensì di ristrutturazione edilizia/risanamento/restauro conservativo del preesistente manufatto, rileva il Collegio come il ricorrente non abbia, in ogni caso, comprovato la legittima edificazione che di tale annesso agricolo, asseritamente risalente agli anni 80 e, quindi, ad un'epoca successiva alla legge l. 6 agosto 1967, n. 765 che ha esteso a tutto il territorio comunale l'obbligo di premunirsi della licenza edilizia avuto riguardo a tutte quelle opere che, al pari di quella in parola, determinano un'alterazione del preesistente assetto del territorio, con conseguente aggravio del carico urbanistico.

Pur volendo, dunque, qualificare l'attività edilizia "sopravvenuta" in termini di mera ristrutturazione ovvero di risanamento/restauro conservativo, la stessa risentirebbe del medesimo carattere abusivo dell'immobile oggetto di intervento, privo di qualsivoglia titolo autorizzativo, e, come tale, sarebbe stata, comunque, legittimamente sanzionata dal Comune ai sensi dell'art. 31 T.U.E.

8.1 Senza contare, in ogni caso, che la trasformazione, in zona E7 del P.R.G., di un annesso avente destinazione agricola in un manufatto adibito ad officina meccanica integra gli estremi di un mutamento della destinazione d'uso urbanisticamente rilevante in quanto implicante variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968 e, come tale, è stata doverosamente perseguita dall'amministrazione comunale, ai sensi degli art. 31 e 32 D.P.R. n. 380/2001.

9. Anche le ulteriori censure poste a base del gravame sono prive di pregio in quanto contrastanti con i consolidati principi sul punto affermati dalla giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale.

Ed invero, in presenza di un abuso edilizio, l'esercizio del potere sanzionatorio di natura demolitoria rappresenta atto dovuto e vincolato alla mera verifica dei relativi presupposti, *ex lege* delineati negli artt. 27 e ss. D.P.R. n. 380/2001 - essendo prioritario ed *in re ipsa*, a prescindere dal tempo intercorso, l'interesse pubblico al ripristino dell'assetto urbanistico-edilizio violato, a fronte del quale non può dirsi - come nel caso in esame - sussistente alcuna posizione di affidamento legittimo ed incolpevole, meritevole di considerazione (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 21.01.2019, n. 89; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 04/01/2019, n.126; Consiglio di Stato sez. VI, 23/11/2017, n.5472; Cons. Stato, Ad. Pl., 17 ottobre 2017 n. 9, Cons. Stato, sez. VI, 21 marzo 2017 n. 1267; Id., sez. VI, 6 marzo 2017 n. 1060; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 24.12.2018, n. 2186; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 12/11/2018, n.6555; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 18/09/2018, n. 2098).

Ne consegue l'esonero dell'amministrazione dall'obbligo di predisporre un impianto motivazionale che non si risolva nell'analitica descrizione delle opere da demolire nonché nell'indicazione della normativa violata, da cui è evincibile il regime autorizzatorio disatteso (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, 09/03/2020, n. 3037; TAR Campania, Salerno, sez. II, 04/11/2019, n. 1893; 18.06.2019, n. 1061; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 21.01.2019, n. 89; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 04/01/2019, n.126; Consiglio di Stato sez. VI, 23/11/2017, n.5472; Cons. Stato, Ad. Pl., 17 ottobre 2017 n. 9, Cons. Stato, sez. VI, 21 marzo 2017 n. 1267; Id., sez. VI, 6 marzo 2017 n. 1060; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 24.12.2018, n. 2186; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 12/11/2018, n.6555; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 18/09/2018, n. 2098).

10. Inoltre, per come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, in materia di vigilanza e repressione degli abusi edilizi, la pretermissione delle garanzie endo-procedimentali non ha alcuna portata invalidante, ai sensi dell'art. 21 octies L. n. 241/90, trattandosi di un potere dovuto e vincolato all'accertamento della natura abusiva dell'opera rispetto al quale qualunque apporto partecipativo sarebbe superfluo ed ultroneo (in tal senso si vedano, tra le tante, TAR Campania, Salerno, sez. II, 18.06.2019, n. 1061; 11.06.2019, n. 971; Consiglio di Stato sez. IV, 28/03/2019, n.2052; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 08/04/2019, n.1917; Consiglio di Stato sez. IV, 12/10/2016, n.4204; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 09/04/2015, n.620; Cons. Stato, Sez. V, 7.7.2014, n. 3438; T.A.R. Liguria, Sez. I, 22.4.2011, n. 666; T.A.R. Umbria, 5.6.2007, n. 499; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III 10.10.2014 n. 5285).

L'applicazione dei summenzionati principi al caso in esame conduce all'accertamento della piena legittimità dell'ordinanza gravata, la quale è stata sufficientemente motivata mediante la puntuale ed analitica descrizione delle opere edilizie contestate, delle quali non risulta che il ricorrente ovvero il suo successore abbiano presentato la preannunciata richiesta di sanatoria.

11. Né il preteso deficit motivazionale può discendere dalla mancata identificazione dei beni che, a seguito della suddetta inottemperanza, verrebbero acquisiti al patrimonio comunale.

Ai fini della legittimità del provvedimento sanzionatorio è, infatti, necessario e sufficiente che ivi siano analiticamente indicati – come nella specie è avvenuto – le opere oggetto di demolizione, mentre la successiva specificazione, in punto di individuazione e quantificazione, delle aree da acquisire è rinviabile al sub-procedimento accertativo dell'eventuale inottemperanza, da concludersi mediante l'adozione di un atto avente valore provvedimento a firma del competente Dirigente, legittimante l'immissione in possesso e la successiva trascrizione presso i pubblici registri immobiliari in favore della p.a. (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, 9.11.2020, n. 11599; 16.11.2020, n. 12035; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 04/09/2019, n. 1508; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 24/12/18, n. 2186; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 06/03/2017, n.1304).

12. In conclusione, il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato.

13. Sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Roberta Mazzulla, Referendario, Estensore

Gaetana Marena, Referendario

Roberta Mazzulla

Nicola Durante

IL SEGRETARIO